



**NORMATIVA RICHIAMATA NEL
DISEGNO DI LEGGE N. 27/XVI**

**IM GESETZENTWURF NR. 27/XVI
ERWÄHNTE
GESETZESBESTIMMUNGEN**

- | | |
|---|---|
| - Costituzione - articolo 123 | - Verfassung - Artikel 123 |
| - Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e successive modificazioni - articoli 4, 15 e 235 | - Regionalgesetz Nr. 2 vom 3. Mai 2018 mit nachfolgenden Änderungen - Artikel 4, 15 und 235 |
| - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – articolo 14 | - gesetzesvertretendes Dekret Nr. 82 vom 7. März 2005 – Artikel 14 |

COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA
ITALIANA

VERFASSUNG
DER
ITALIENISCHEN
REPUBLIK

delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

✱ **Art. 123³³⁾** Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Gover-

Befugnisse geäußerten Meinungen und abgegebenen Stimmen nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Der Präsident des Regionalausschusses wird, sofern im Regionalstatut nichts anderes festgelegt ist, in allgemeiner und direkter Wahl gewählt. Der Präsident ernannt die Mitglieder des Regionalausschusses und beruft sie auch ab.

Art. 123³³⁾ Jede Region hat ein Statut, das in Übereinstimmung mit der Verfassung die Form der Regierung und die wesentlichen Grundsätze ihres Aufbaus und ihrer Tätigkeit festlegt. Das Statut regelt die Ausübung des Rechts auf die Volksinitiative und die Volksbefragung über Gesetze und Verwaltungsmaßnahmen der Region sowie die Veröffentlichung der Gesetze und Verordnungen der Region.

Das Statut wird vom Regionalrat mit absoluter Mehrheit seiner Mitglieder mit Gesetz beschlossen und geändert, und zwar durch zwei mit einer Zwischenzeit von mindestens zwei Monaten gefasste Entschlüsse. Für dieses Gesetz ist der Sichtvermerk des Regierungskommissars nicht

33) L'art. 123 è stato sostituito, nei primi tre commi, con l'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e successivamente integrato dell'ultimo comma con l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

33) Im Art. 123 wurden die ersten drei Absätze durch Art. 3 des Verfassungsgesetzes vom 22. November 1999, Nr. 1 ersetzt und der letzte Absatz wurde später durch Art. 7 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 hinzugefügt.

no. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124³⁴⁾ Omissis

Art. 125 Omissis³⁵⁾

Nella Regione sono istituiti

erforderlich. Die Regierung kann innerhalb von dreißig Tagen nach Veröffentlichung die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Regionalstatute vor dem Verfassungsgericht aufwerfen.

Das Statut wird einem Referendum unterworfen, wenn innerhalb von drei Monaten nach seiner Veröffentlichung ein Fünftel der Wahlberechtigten der Region oder ein Fünftel der Mitglieder des Regionalrates dies beantragen. Das einem Referendum unterworfen Statut kann nicht beurkundet werden, wenn es nicht mit der Mehrheit der gültigen Stimmen genehmigt wird.

Im Statut jeder Region wird der Rat der örtlichen Autonomien als beratendes Organ zwischen der Region und den örtlichen Körperschaften geregelt.

Art. 124³⁴⁾ (...)

Art. 125 (...)³⁵⁾

In der Region werden gemäß

34) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

"Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sovrintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione."

35) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

34) Der Art. 124 wurde durch Art. 9 Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben. Der ursprüngliche Wortlaut des Artikels besagte Folgendes:

„Ein Regierungskommissär mit dem Sitz im Hauptort der Region führt die Oberaufsicht über die vom Staat ausgeübten Verwaltungsbefugnisse und bringt sie mit der Tätigkeit der Region in Einklang.“

35) Im Art. 125 wurde der erste Absatz durch Art. 9 Abs. 2 des Verfassungsgesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3 aufgehoben.

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2018, N. 2

**Codice degli enti locali
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige¹**

INDICE

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I
AUTONOMIA E FUNZIONI COMUNALI**

- Articolo 1** Autonomia della comunità locale
Articolo 2 Funzioni
Articolo 3 Decentramento comunale

**CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ REGOLAMENTARE**

- Articolo 4** Statuto comunale
Articolo 5 Contenuto dello statuto
Articolo 6 Potestà regolamentare

**CAPO III
EMBLEMA E TITOLO DEL COMUNE**

- Articolo 7** Emblema del comune e distintivo del sindaco
Articolo 8 Titolo di “Città” o di “Borgata”
Articolo 9 Condizioni per ottenere il titolo di “Città”
Articolo 10 Condizioni per ottenere il titolo di “Borgata”
Articolo 11 Modalità di concessione del titolo di “Città” o di
 “Borgata”

¹ In B.U. 10 maggio 2018, n. 19 – Suppl. n. 2.

CAPO II
AUTONOMIA STATUTARIA
E POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 4 (Statuto comunale)

1. Il comune adotta il proprio statuto.
 2. Lo statuto viene deliberato dal consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
 3. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nell'albo telematico dell'ente per 30 giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo telematico del comune.
 4. Copia dello statuto è inviata alla giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali, e al commissario del governo competente. L'ufficio della giunta regionale competente alla raccolta e conservazione degli statuti comunali promuove adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
 5. Entro i 30 giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. Per il referendum confermativo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 15, salvo quanto disposto dal presente comma. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum non può superare rispettivamente il 10 per cento, nei comuni fino a 10.000 abitanti, il 7 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e il 5 per cento, nei comuni con più di 30.000
-
-

abitanti, degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 5 (Contenuto dello statuto)

1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa.

2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione.

3. Lo statuto stabilisce le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e determina i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri e dei gruppi consiliari. Stabilisce i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

Art. 14 (Partecipazione popolare)

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative e in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, le associazioni culturali e sportive, le cooperative sociali e le associazioni di volontariato e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. Lo statuto, altresì, prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione delle donne.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, e, nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il comune, devono essere adottate idonee forme di consultazione e informazione.

3. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza locale e possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. In ogni caso non possono essere sottoposti a referendum quesiti che riguardano gruppi linguistici.³

Art. 15 (Referendum popolare)

1. Gli statuti comunali prevedono il ricorso al referendum popolare riguardante materie di competenza comunale.

2. Il consiglio comunale approva, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, le modalità del procedimento del referendum, della consultazione e

³ Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 16 dicembre 2019, n. 8.

dell'iniziativa popolare. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum popolare non può superare il 10 per cento e, nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il 5 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione, il numero di sottoscrizioni richiesto non può superare il 10 per cento degli elettori in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale residenti nella frazione o circoscrizione interessata.

3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

4. Lo statuto comunale stabilisce il numero minimo di votanti per la validità del referendum in misura non superiore al 30 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con meno di 5.000 abitanti, e del 25 per cento degli aventi diritto al voto nei comuni con più di 5.000 abitanti.

5. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

6. Le sottoscrizioni previste dal comma 2 devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Nello statuto comunale può essere previsto che ai referendum, consultazioni e iniziative popolari abbiano diritto di voto anche i cittadini del comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali del rispettivo comune.

**SEZIONE II
PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE**

Art. 235 (Formazione delle candidature nei comuni della regione)

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:

- a) 200 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;
- b) 175 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti;
- c) 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti;
- d) 60 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti;
- e) 30 elettori nei comuni con più di 2.000 abitanti;
- f) 20 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti.

2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.

4. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono essere presentate liste di candidati alla sola carica di consigliere comunale.

5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 236 (Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi rappresentati in consiglio provinciale o nella camera dei deputati)

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, fatta salva l'eventuale aggiunta della denominazione del comune, della frazione o località e/o del candidato sindaco, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo consiglio provinciale o della camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali. Qualora sia stato effettuato il deposito del contrassegno presso la presidenza della provincia, la dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dal soggetto munito della delega indicata nell'articolo 242, comma 4.³⁰

2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale" e successive modificazioni.

³⁰ Comma modificato dall'art. 2, comma 1 lett. i) della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

REGIONALGESETZ VOM 3. MAI 2018, NR. 2

**Kodex der örtlichen Körperschaften
der Autonomen Region Trentino-Südtirol¹**

INHALTSVERZEICHNIS

**I. TITEL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

**I. KAPITEL
AUTONOMIE UND FUNKTIONEN DER GEMEINDEN**

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| Art. 1 | Autonomie der örtlichen Gemeinschaft |
| Art. 2 | Funktionen |
| Art. 3 | Dezentrale Gemeindeorgane |

**II. KAPITEL
SATZUNGSAUTONOMIE UND VERORDNUNGSBEFUGNIS**

- | | |
|---------------|---------------------|
| Art. 4 | Gemeindesatzung |
| Art. 5 | Inhalt der Satzung |
| Art. 6 | Verordnungsbefugnis |

**III. KAPITEL
WAPPEN UND BEZEICHNUNG DER GEMEINDE**

- | | |
|---------------|--|
| Art. 7 | Wappen der Gemeinde und Abzeichen des Bürgermeisters |
| Art. 8 | Bezeichnung „Stadtgemeinde“ oder „Marktgemeinde“ |
| Art. 9 | Voraussetzungen für die Verleihung der Bezeichnung |

¹ Im ABl. vom 10. Mai 2018, Nr. 19, Beibl. Nr. 2.

II. KAPITEL

SATZUNGSAUTONOMIE UND VERORDNUNGSBEFUGNIS

Art. 4 Gemeindesatzung

(1) Die Gemeinde gibt sich ihre Satzung.

(2) Die Satzung wird vom Gemeinderat mit Zweidrittelmehrheit der diesem zugewiesenen Mitglieder beschlossen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so wird die Abstimmung in nachfolgenden Sitzungen, die binnen 30 Tagen stattfinden müssen, wiederholt; die Satzung gilt als genehmigt, wenn zweimal die absolute Mehrheit der zugewiesenen Ratsmitglieder erreicht wird. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten auch für Satzungsänderungen.

(3) Die Satzung wird im Amtsblatt der Region und auf der digitalen Amtstafel der Körperschaft für 30 aufeinander folgende Tage veröffentlicht. Die Satzung tritt am dreißigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung auf der digitalen Amtstafel der Gemeinde in Kraft.

(4) Je eine Ausfertigung der Satzung wird der Regionalregierung, bei der die Sammlung der Gemeindesatzungen geführt wird, und dem zuständigen Regierungskommissär übermittelt. Das für die Sammlung und Aufbewahrung der Gemeindesatzungen zuständige Amt der Regionalregierung sorgt für geeignete Formen der Bekanntmachung der Satzungen.

(5) Innerhalb von 30 Tagen ab der Bekanntgabe kann zu den Satzungsänderungen, die nicht unter die gesetzlich vorgesehenen Anpassungen fallen, eine bestätigende Volksabstimmung beantragt werden. In diesem Fall wird das Inkrafttreten der Satzung ausgesetzt. Die Entscheidung über die Zulässigkeit der Volks-

abstimmung wird innerhalb der darauf folgenden 30 Tage getroffen. Für die bestätigende Volksabstimmung finden – vorbehaltlich der in diesem Absatz vorgesehenen Bestimmungen – die Bestimmungen laut Art. 15 Anwendung. Die Anzahl der Unterschriften für die Volksabstimmung darf in den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern 10 Prozent, in den Gemeinden zwischen 10.000 und 30.000 Einwohnern 7 Prozent und in den Gemeinden mit mehr als 30.000 Einwohnern 5 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde für die Wahl des Gemeinderats eingetragenen Wahlberechtigten nicht überschreiten. Die Unterschriften sind innerhalb von 90 Tagen ab der Zustellung der Entscheidung über die Zulässigkeit der Volksabstimmung zu sammeln. Für die Gültigkeit der bestätigenden Volksabstimmung ist keine Mindestwahlbeteiligung erforderlich. Die Satzungsänderungen, die einer bestätigenden Volksabstimmung unterworfen werden, treten nicht in Kraft, wenn sie nicht von der Mehrheit der gültigen Stimmen genehmigt werden.

Art. 5 Inhalt der Satzung

(1) Die Satzung enthält die grundlegenden Bestimmungen über die Organisation der Körperschaft; insbesondere regelt sie die Zuständigkeitsbereiche der Organe und legt die Verwaltungsform unter Einhaltung des Grundsatzes der Trennung zwischen den Aufgaben der politischen Leitung und den Aufgaben der administrativen Leitung fest.

(2) In den Gemeinden, die außer dem Gemeindesekretär keine Führungskräfte haben, können in der Satzung Bestimmungen vorgesehen werden, die – auch unter Verweis auf organisatorische Verordnungsbestimmungen – dem Bürgermeister, den

Freiwilligenverbände sowie die Gremien zur Beteiligung der Bürger an der Lokalverwaltung, auch im Rahmen der Stadtviertel oder Fraktionen. Die Beziehungen dieser Formen der Vereinigung zur Gemeinde werden durch die Satzung unter Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Grundsätze geregelt. Die Satzung sieht außerdem Modalitäten und Fristen für eine effektive Beteiligung der Frauen vor.

(2) Bei den Verfahren zur Ergreifung von Maßnahmen, die sich auf subjektive Rechtssituationen auswirken, müssen gemäß den in der Satzung festgelegten Modalitäten angemessene Formen der Beteiligung der Betroffenen vorgesehen werden. Bei den Verfahren zum Erlass von grundlegenden Rechtsakten der Gemeinde müssen angemessene Formen der Befragung und Information vorgesehen werden.

(3) Die Bürgerbefragungen und die Volksabstimmungen laut diesem Artikel müssen Angelegenheiten betreffen, die in die örtliche Zuständigkeit fallen, und können zeitlich mit den anderen Abstimmungen zusammenfallen. Auf jeden Fall können Fragen, die Sprachgruppen betreffen, nicht Gegenstand von Volksabstimmungen sein.³

Art. 15 Volksabstimmung

(1) In der Gemeindesatzung wird die Durchführung von Volksabstimmungen in den Sachbereichen vorgesehen, die in die Zuständigkeit der Gemeinde fallen.

(2) Der Gemeinderat genehmigt innerhalb der endgültigen Frist von 180 Tagen nach Inkrafttreten der im Regionalgesetz

³ Der Absatz wurde durch den Art. 3 Abs. 1 Buchst. b) des RG vom 16. Dezember 2019, Nr. 8 ersetzt.

vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 vorgesehenen Änderungen zur Gemeindegesetz die Vorschriften betreffend das Verfahren für die Volksabstimmung, die Bürgerbefragung und das Volksbegehren. Die erforderliche Unterschriftenzahl zur Unterstützung der Volksabstimmung darf 10 Prozent und in den Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern 5 Prozent der in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen Wahlberechtigten nicht überschreiten, die das aktive Wahlrecht bei den Gemeinderatswahlen haben; die Unterschriftenzahl darf auf jeden Fall nicht unter 40 liegen. Im Falle von Volksabstimmungen, die ein Stadtviertel oder eine Fraktion betreffen, darf die erforderliche Unterschriftenzahl 10 Prozent der Wahlberechtigten, die das aktive Wahlrecht bei den Gemeinderatswahlen haben und im betreffenden Stadtviertel oder in der Fraktion wohnhaft sind, nicht überschreiten.

(3) Die Frist für die Unterschriftensammlung darf nicht weniger als 180 Tage ab der Zustellung der Entscheidung über die Zulässigkeit der Volksabstimmung betragen.

(4) Die Gemeindegesetz legt die Mindestwahlbeteiligung für die Gültigkeit der Volksabstimmung auf höchstens 30 Prozent der Wahlberechtigten in den Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern und auf 25 Prozent der Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern fest.

(5) Die Gemeindeverwaltung hat von einer neutralen Kommission ausgearbeitetes Informationsmaterial allen Wahlberechtigten zuzusenden, das die verschiedenen Positionen in Hinsicht auf die Volksabstimmung erläutert.

(6) Die im Abs. 2 vorgesehenen Unterschriften müssen – auch kumulativ – von den Personen und gemäß den Modalitäten laut Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung beglaubigt werden.

(7) Die Gemeindegatzung kann vorsehen, dass bei Volksabstimmungen, Bürgerbefragungen und Volksbegehren auch die Gemeindegürger wahlberechtigt sind, welche am Abstimmungstag das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben und die sonstigen für die Ausübung des aktiven Wahlrechts bei den Gemeinderatswahlen in der betreffenden Gemeinde erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

Art. 16 Bewertung der Zulässigkeit der Volksabstimmungen in den Gemeinden der Provinz Bozen

(1) In den Gemeinden der Provinz Bozen wird die Gesetzmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit und damit die Zulässigkeit der Volksabstimmungen auf der Grundlage der Bestimmungen der einzelnen Gemeindegatzungen und -verordnungen von einer Kommission bewertet, die gemäß den Bestimmungen laut Art. 8 Abs. 1 des Landesgesetzes vom 18. November 2005, Nr. 11 zusammengesetzt ist. Den Mitgliedern der Kommission stehen die Vergütungen laut Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6 zu, die für Kommissionen von externer Relevanz vorgesehen sind.

(2) Die Mitglieder der Kommission für die Abwicklung der Volksabstimmungen werden vom Rat der Gemeinden nach Einvernehmen zwischen dem Rat der Gemeinden, dem Präsidenten des Landesgerichts Bozen, dem Präsidenten der Kontrollsektion des Rechnungshofs mit Sitz in Bozen und dem Präsidenten der Autonomen Sektion für die Provinz Bozen des Regionalen Verwaltungsgerichts ernannt, wobei je ein Mitglied und ein Ersatzmitglied vom Sekretär des Rates der Gemeinden unter den drei

gion bereitgestellt. Für die Provinz Bozen müssen die Spren-
gelstempel zweisprachig sein. Für die Gemeinden in den
ladinischen Ortschaften der Provinz Bozen und für die la-
dinischen Gemeinden der Provinz Trient müssen die Spren-
gelstempel drei- bzw. zweisprachig sein.

II. ABSCHNITT

VORLEGUNG DER KANDIDATUREN

Art. 235 Aufstellung der Kandidaturen in den Gemeinden der Region

(1) In den Gemeinden der Region müssen die Erklärungen
über die Vorlegung der Listen der Kandidaten für das Amt eines
Gemeinderatsmitglieds den Namen des Kandidaten für das Amt
des Bürgermeisters enthalten und von mindestens

- a) 200 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 40.000
Einwohnern;
 - b) 175 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 20.000
Einwohnern
 - c) 100 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 10.000
Einwohnern;
 - d) 60 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 5.000
Einwohnern;
 - e) 30 Wahlberechtigten in den Gemeinden mit mehr als 2.000
Einwohnern;
 - f) 20 Wahlberechtigten in den Gemeinden bis zu 2.000 Ein-
wohnern unterzeichnet werden.
-
-

(2) Die Anzahl der Listeneinbringer darf die Zahlen laut Abs. 1 um nicht mehr als die Hälfte überschreiten.

(3) Für die Kandidaturen für das Amt des Bürgermeisters ist keine Unterschriftenleistung vorgesehen.

(4) In den Gemeinden der Provinz Bozen bis zu 15.000 Einwohnern dürfen Listen mit Kandidaten vorgelegt werden, die nur für das Amt eines Gemeinderatsmitglieds kandidieren.

(5) Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten allgemeinen Volkszählung bestimmt.

(6) Die Listeneinbringer müssen Wähler sein, die in den Wählerlisten der Gemeinde eingetragen und bei der Wahl des Gemeinderats wahlberechtigt sind; ihre Unterschriften sind – auch kumulativ in einem einzigen Akt – von den Personen und gemäß den Modalitäten laut Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 in geltender Fassung zu beglaubigen.

(7) Jeder Wahlberechtigte darf nur eine Erklärung über die Vorlegung einer Liste unterzeichnen.

(8) Die Unterschriften und die entsprechenden Beglaubigungen sind ungültig, wenn sie vor dem hundertachtzigsten Tag vor der für die Vorlegung der Kandidaturen festgelegten Frist geleistet bzw. vorgenommen wurden.

Art. 236 Unterzeichnung der Listen von im Landtag oder in der Abgeordnetenkommer vertretenen Parteien und Gruppen

(1) Für die Vorlegung von Listen seitens Parteien oder politischer Gruppen, die bei der letzten Landtagswahl oder bei der letzten Wahl der Abgeordnetenkommer mit demselben Listenzeichen – vorbehaltlich der eventuellen Hinzufügung des

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del

Art. 12.

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

Art. 13.

Formazione informatica dei dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 14.

Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.